COMUNE DI CADEMPINO
MUNICIPIO

Casella postale 541
6814 Cadempino

www.cadempino.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

del 9 settembre 2013

Il Municipio di Cadempino, richiamati gli art. 192 LOC, 26 e 28 RALOC, la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp), il Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLimp), la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP), le norme di attuazione del piano regolatore comunale di Cadempino (NAPR),

o r d i n a :

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

2. Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLimp.

Art. 2

Definizioni

1. L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (di seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp e dal RLimp.

2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

CAPITOLO II
Autorizzazioni

Art. 3

Obbligo

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4

Validità

1. L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

2. L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

3. Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5

Esenzioni

1. Non necessitano di autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor);

- le targhe indicanti studi professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocati sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;

- le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata.

2. Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti (RBA).

Art. 6

Divieti

1. Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e alla moralità.

2. Sono inoltre vietati:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3

e 4 RLImp;

- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani.

3. Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

Art. 7

Obblighi

1. Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

2. Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilirne lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia.

CAPITOLO III
Procedura

Art. 8

Domanda

1. La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso il la Cancelleria comunale o sul sito internet del Comune di Cadempino (www.cadempino.ch).

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;

- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 9

Coordinamento con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

CAPITOLO IV
Tasse

Art. 10

a) In generale

1. Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente in base alle disposizioni del RBA e della relativa Ordinanza di applicazione.

Art. 11

b) Tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di fr. 100.-- e un massimo di fr. 2'500.--, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale. Il costo orario di tali prestazioni ammonta a fr. 120.--.

Art. 12

c) Tassa per prestazioni speciali

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

Art. 13

Esenzione e riduzioni

1. Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.

2. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V
Norme edilizie

Art. 14

In generale

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

CAPITOLO VI
Disposizioni finali

Art. 15

Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa;
- la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 16

Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico, del 10 giugno 2002.

Art. 17

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:

M. Lehner R. Sorci

Ris. Mun. n° 331 del 9 settembre 2013
Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 12 settembre al 27 settembre 2013